

Differenze maggiormente significative rispetto agli altri contratti del terziario

Di seguito le differenze maggiormente significative del contratto rispetto agli altri vigenti:

1. Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 15 dipendenti (e non 30 come negli altri C.C.N.L.), potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente C.C.N.L. a tale livello;
2. Possibilità di assumere con contratto a tempo determinato in misura percentuale non superiore al 30% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva (negli altri C.C.N.L. vigenti la percentuale è del 15%);
3. Possibilità di assumere con contratto di somministrazione a tempo determinato in misura percentuale rispetto all'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva come illustrato nella seguente tabella:

Tipologia di impresa	Limiti rispetto all'organico annuo a tempo indeterminato
Micro impresa (da 0 a 2 dipendenti)	3 unità
Micro impresa (da 3 a 9 dipendenti)	100%
Piccola impresa (da 10 a 49 dipendenti)	75%
Media impresa (da 50 a 250 dipendenti)	50%
Grande impresa (> 250 dipendenti)	25%

In aggiunta a quanto sopra la contrattazione collettiva di secondo livello può stabilire percentuali maggiori in funzione di parametri quali "l'area geografica, il comparto di appartenenza, i tassi di occupazione, la dimensione aziendale.



4. I contributi di assistenza contrattuale sono di importo inferiore rispetto a quelli degli altri C.C.N.L.
5. Il Fondo interprofessionale nazionale per la formazione continua - Fondo Formazienda finanzia la formazione degli apprendisti e la FAD al 100%;
6. Il Fondo Fiditerziario avrà lo scopo di agevolare l'accesso al credito dei dipendenti del terziario rilasciando garanzie collettive alle banche convenzionate fino al 50% del valore dell'affidamento concesso ai soci.
Per affidamento s'intende ogni forma tecnica di fido:
 - mutuo chirografario
 - mutuo ipotecario
 - scoperto di conto corrente
 - anticipo fatture
 - castelletto s.b.f;
7. La contrattazione di *II livello* può prevedere il pagamento della 14° mensilità anche sotto forma di "premi di produttività";
8. La contrattazione di *II livello* può prevedere che per i contratti a tempo indeterminato la 13° mensilità (c.d. gratifica natalizia) può essere erogata anche in ratei mensili per 12 mensilità (il rateo mensile è l'importo della *Retribuzione Mensile Normale* diviso 12);
9. Non è obbligatorio, per i dipendenti a tempo indeterminato e per gli apprendisti, iscriversi al Fondo Est come negli altri contratti vigenti.
10. Il contratto recepisce tutte le novità normative recentemente introdotte, tra cui, a titolo esemplificativo, il Testo Unico dell'apprendistato e la *Riforma Fornero*.